



Applicabilità dei principi di tassazione internazionale al commercio elettronico

di **Alessandro Adelchi Rossi**
 Dottore commercialista
 George R. Funaro & Co., P.C. - New York

1. Premessa

Per sfruttare gli enormi potenziali commerciali di Internet, sono sempre più numerose le imprese che costituiscono un loro sito sulla *worldwide web* per promuovere e vendere i loro prodotti e/o servizi.

Come è noto, l'accesso ad Internet è generalmente offerto da un *provider* (esempio, Italia On Line, Telecom Italia Net) in cambio di una tariffa oraria o fissa. Le imprese interessate stabiliscono i loro siti (*Web site*) sui propri *server* cui può accedersi attraverso i *provider*. I *provider* possono essere fisicamente situati dovunque, in quanto la loro localizzazione geografica non ha alcuna rilevanza sull'operazione finale e sull'utilizzatore.

Le innumerevoli operazioni commerciali che possono essere portate a termine interamente su Internet (distribuzione di beni e servizi, pubblicazione di giornali e periodici, transazioni finanziarie, eccetera), generano una serie di problematiche di tassazione internazionale che devono essere risolte per determinare quale giurisdizione abbia il diritto impositivo e le norme relative a quale categoria di redditi debbano essere applicate per determinare l'imposta dovuta.

La necessità di stabilire regole e principi che garantiscano una ragionevole certezza e prevenano la possibilità che più giurisdizioni rivendichino diritti impositivi sulle stesse transazioni elettroniche, ha anche indotto il Ministero del tesoro statunitense a pubblicare un apposito studio (1) di

natura non ufficiale (2), che ha come scopo quello di stimolare il dibattito internazionale tra i soggetti ai quali è indirizzato (governi, professionisti, docenti, gli stessi contribuenti).

Tra le questioni di fiscalità internazionale da risolvere si possono indicare, tra le altre:

a) la caratterizzazione di una transazione come vendita di beni, servizi oppure come diritto di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti, marchi, processi, formule, eccetera (i cosiddetti *intangibles*);

b) la corretta individuazione del Paese dove il reddito viene generato (il cosiddetto Paese "fonte");

c) l'esistenza o meno di una stabile organizzazione in Italia o all'estero.

Questo articolo si propone di analizzare queste problematiche.

2. Caratterizzazione della transazione: differenze tra cessione di beni, prestazioni di servizi e sfruttamento di *intangibles*

La maggior parte dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni e le leggi interne prevedono per le operazioni di pagamento trattamenti fiscali differenti a seconda che si tratti di pagamenti per cessione di beni, prestazioni di servizi o utilizzo di *intangibles*.

La caratterizzazione dell'operazione e, quindi, la determinazione della natura del reddito ai fini fiscali italiani, oltre ad essere fondamentale per individuare il Paese in cui il reddito viene prodotto, influenza anche il trattamento dell'operazione ai fini Iva e l'ammontare delle trattenute da operare (3).

(2) Nel senso che non intende riflettere necessariamente la posizione del Governo (compreso lo stesso Ministero del tesoro) e dell'ufficio imposte americani sulla tematica in esame.

(3) Nel caso di un gruppo con filiali estere, la natura del reddito potrebbe avere rilevanza anche per questioni interne del

(1) U.S. Treasury Department, *Discussion Paper on Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce*, 21 novembre 1996.